

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ACCESSO E
FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE
PRESSO IL MATTAOIO COMUNALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 8 DEL 23-2-2000

CAPITOLO I°

Regole di accesso e priorità

ART. 1

Le ditte od i privati che intendono fruire a qualunque titolo dell'impianto di macellazione od accedervi in forma continuativa o sporadica debbono fare richiesta all'amministrazione comunale utilizzando il modello allegato alla presente;

ART. 2

Nelle giornate in cui si effettua la macellazione l'accesso al mattatoio comunale è consentito unicamente al personale delle ditte che hanno ottenuto la relativa autorizzazione;

ART. 3

Le ditte che operano la macellazione degli animali e che risulteranno autorizzate potranno fruire dell'impianto comunque sempre nell'ambito delle UGB disponibili settimanalmente secondo la seguente priorità:

- a) ditte che commercializzano carni insistenti nei territori dei comuni di cui alla convenzione;
- b) privati che intendono macellare propri animali residenti nei territori di cui alla convenzione;
- c) ditte che commercializzano carni extracomunali che macellano animali dei territori di cui alla convenzione o di residenti in tali territori;

ART. 4

All'interno delle singole categorie elencate all'art.3 lettera a,b,c, la priorità è definita dal numero di protocollo di entrata delle richieste;

ART. 5

Relativamente al personale comunale dipendente durante la macellazione è consentito l'accesso esclusivamente al custode, al personale amministrativo, all'addetto trasporto carni e rifiuti di origine animale, al personale della Polizia Municipale, al responsabile tecnico, al responsabile amministrativo, al Sindaco ed all'eventuale personale che si rende necessario per la effettuazione di interventi urgenti connessi alla macellazione (riparazioni, rifornimenti idrici, etc.);

ART. 6

Fatto salvo l'accesso del personale la cui presenza durante la macellazione è resa obbligatoria da superiori disposizioni (ad es. personale appartenente al servizio veterinario ivi compreso il personale ausiliario), sono ammessi all'impianto in forma indeterminata le forze dell'ordine, il personale di vigilanza di cui alla legge 283/62 e D.P. 327/80, il personale medico e paramedico in caso di infortuni, la ditta incaricata dal comune ai controlli sull'impianto di depurazione, il responsabile dell'autocontrollo e relativi assistenti;

ART. 7

I proprietari degli animali da macellare potranno accedere all'impianto di macellazione per il tempo necessario alle contrattazioni di ordine commerciale e purché non ostacolano il corretto ed igienico svolgersi delle operazioni di macellazione; gli stessi possono accedere anche nei casi in cui la loro presenza è richiesta dal veterinario ufficiale o dal personale comunale per accertamenti o disbrigo pratiche di ordine sanitario od annonario;

CAPITOLO II°

Comportamento del personale extracomunale

ART. 8

Durante la macellazione il personale autorizzato ad accedere nell'impianto dovrà osservare tutte le norme di igiene e di protezione degli animali previste dalle normative vigenti e tutte le disposizioni impartite dal veterinario ufficiale, dal personale comunale in servizio presso il mattatoio, dal responsabile dell'autocontrollo. Dovrà avere inoltre cura delle strutture e delle attrezzature dell'impianto che dovranno essere usate correttamente e senza che alle stesse venga arrecato danno, D.Lgs. 01/09/1998 n. 333 circolare 06/05/1998 n. 6, D.Lgs. n. 286/94, circolare 866 del 17/04/1996;

ART. 9

Il personale autorizzato all'accesso dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro tanto per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuali quanto le proprie attrezzature ed il proprio comportamento durante le operazioni di macellazione. Nel caso di infortuni derivati da inosservanza delle norme di sicurezza o da comportamenti non conformi l'amministrazione si considera esonerata da qualunque responsabilità;

CAPITOLO III°

Compiti del personale comunale

ART. 10

Il custode del mattatoio od il personale amministrativo sono incaricati di verificare che accedano all'interno del mattatoio esclusivamente le ditte autorizzate ed il relativo personale autorizzato; a tal scopo originali dei provvedimenti autorizzativi dovranno essere depositati in apposito fascicolo custodito presso il mattatoio comunale. Lo stesso personale curerà anche che venga osservato il disposto degli articoli 5,6,7;

ART. 11

Il personale amministrativo incaricato, in caso di raggiungimento delle UGB settimanali disponibili determinerà secondo i criteri stabiliti ai punti 3 e 4 le ditte da escludere dalla macellazione, avvalendosi ai fini dell'accertamento della provenienza degli animali da macellare dell'ausilio del veterinario ufficiale. Con il medesimo ausilio il personale amministrativo è inoltre incaricato di volgere apposita vigilanza e di comunicare all'amministrazione qualunque irregolarità relativamente alla veridicità di quanto dichiarato nelle richieste di macellazione. Inoltre curerà l'esclusione dalla macellazione delle ditte che non avranno osservato il disposto del successivo articolo 14.

CAPITOLO IV°

Disposizioni generali

ART. 12

Nei giorni di macellazione le ditte od i privati autorizzati alla macellazione degli animali dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione del peso e provenienza degli animali da macellare;

ART. 13

Le macellazioni ordinarie sono fissate nelle giornate di lunedì e mercoledì.

ART. 14

La macellazione, secondo quanto stabilito di concerto con il servizio veterinario avrà inizio alle ore 7,30: al tal scopo tutte le ditte autorizzate alla macellazione degli animali dovranno pervenire al mattatoio entro le ore 9,00 pena la esclusione dalla macellazione per la giornata;

ART. 15

La macellazione di urgenza sarà disposta come previsto dalla normativa vigente direttamente dal veterinario ufficiale senza preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione: in tal caso l'accesso del personale al mattatoio sarà definito di concerto dal veterinario ufficiale, dal personale comunale e da quello di polizia municipale. Le macellazioni di animali infetti dietro autorizzazione del veterinario ufficiale dovranno effettuarsi dopo le macellazioni ordinari.

CAPITOLO V°

Sanzioni

ART. 16

Saranno revocate le autorizzazioni a tutte le ditte che avranno dichiarato nell'apposito modello di richiesta dati non corrispondenti a verità. Lo stesso provvedimento sarà attuato nei confronti delle ditte che si saranno rese ripetutamente inadempienti al disposto di cui all'articolo 9;

ART. 17

Le inosservanza del disposto dell'art. 8 comporterà una sanzione da £. 500.000 a £. 1.500.000: in caso di gravi inadempienze sarà revocata la autorizzazione all'accesso;

ART. 18

Chiunque arrechi danno all'impianto di macellazione e alle sue strutture sarà tenuto a risarcire civilmente l'amministrazione, fermo restando che nei casi più gravi la stessa amministrazione alla revoca della autorizzazione all'accesso e alla denuncia alla autorità giudiziaria.

ART. 19

Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua esecutività.